



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

[C. Cost. ordinanza 11 gennaio 2017 \(dep. 10 marzo 2017\) nr. 54, Pres. Grossi, Rel Lattanzi.](#)

Processo Penale – Sospensione del processo con messa alla prova – Mancata previsione di un termine massimo di durata della prestazione di lavoro di pubblica utilità e dei criteri utili per la sua determinazione – Manifesta infondatezza – Manifesta inammissibilità.

La Corte 1) *dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464 bis e seguenti del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Prato, con le ordinanze indicate in epigrafe;* 2) *dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

RELAZIONI

[Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2016](#)

[Relazione del centro studi sulla giurisprudenza costituzionale del 2016](#)

[Dati quantitativi e di analisi sulla giurisprudenza costituzionale del 2016](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

3. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

Questione Penale Pendente n. 39078.

[Sez. I Pen., Ordinanza di rimessione n. 8805 del 15 dicembre 2016 \(dep. 22 febbraio 2017\), Pres. Cortese, Rel. Boni, imp. \(omissis\).](#)

Restituzione nel termine - Valutazione tempestività della richiesta - Modalità di presentazione dell'istanza - Inoltro a mezzo posta.

(Artt. 121, 175, comma 2 *bis*, 582, 583 c.p.p.)

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice, nel caso in cui l’istanza sia presentata a mezzo del servizio postale, debba fare riferimento alla data di invio o a quella di ricezione dell’atto”.

Udienza: 18 maggio 2017

Relatore: Rocchi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sent. 3 novembre 2016 – 14 marzo 2017, n. 12175, Pres. Blaiotta, Rel. Dovere.](#)

Causalità – patologie neoplastiche multifattoriali – accertamento del nesso causale – verifica in concreto della efficienza determinante del fattore causale alternativo – necessità - sussistenza.

In presenza di patologie neoplastiche multifattoriali, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla sola base di un ragionamento astratto di tipo deduttivo, che si limiti a prendere atto della ricorrenza di un elemento causale alternativo di innesco della malattia, dovendosi procedere ad una puntuale verifica - da effettuarsi in concreto ed in relazione alle peculiarità della singola vicenda - in ordine all'efficienza determinante dell'esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell'evento fatale.

[Sez. IV, sent. 3 novembre 2016 – 14 marzo 2017, n. 12175, Pres. Blaiotta, Rel. Dovere.](#)

Colpa in genere – teorie normative della colpa – insufficienza – profilo soggettivo della colpa – esigibilità del comportamento dovuto – doppia misura della colpa – necessità.

La formula legale della colpa espressa dall'art. 43 c.p., col richiamo alla negligenza, imprudenza e imperizia e alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinea un primo e non controverso tratto distintivo di tale forma di imputazione soggettiva, di carattere oggettivo e normativo. Tuttavia accanto al profilo obiettivo e impersonale così indicato, ve n'è un altro di natura più squisitamente soggettiva, che sottolinea nella colpa la mancanza di volontà dell'evento. Sebbene da un lato in “negativo” tale connotato si risolve nella demarcazione del confine con l'imputazione dolosa, il tratto in



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

“positivo” della mancanza di volontà delinea invece la centralità della capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, ossia l’esigibilità del comportamento dovuto. Tale profilo squisitamente soggettivo, che attiene certamente all’ambito della colpevolezza colposa, qualificando il rimprovero personale rivolto all’agente, costituisce elemento essenziale il cui accertamento, al pari degli aspetti normativi della colpa, non può essere eluso dal giudice.

[Sez. I sent. 14 ottobre 2016 – 9 marzo 2017 n. 11240, Pres. Cortese, Rel. Esposito.](#)

Continuazione dei reati – Accertamento del medesimo disegno criminoso - Valutazione globale ed unitaria dei singoli fattori.

In tema di continuazione, l’analogia dei singoli reati, l’unitarietà del contesto, l’identità della spinta a delinquere la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli

[Sez. II, sent. 8 febbraio-10 marzo 2017, n. 11856, Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino.](#)

Tenuità del fatto - Esclusione della punibilità per particolare - Presupposti di applicazione - Comportamento non abituale - Necessità - Presenza di più reati della stessa indole - Inapplicabilità dell’istituto, ai sensi dell’art. 131 *bis*, comma 3, c.p.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p., allorquando si sia in presenza di più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “*ratio punendi*”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

"plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola.

[Sez. I, sent. 2 novembre 2016-2 marzo 2017, n. 10450, Pres. Cortese, Rel. Rocchi.](#)

Tenuità del fatto - Esclusione della punibilità - Presupposti di applicazione - Pena in concreto applicabile inferiore al minimo edittale - Necessità - Determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale - Non applicabilità dell'istituto - Fattispecie.

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti. Pertanto, se l'irrogazione della pena nel minimo edittale non è, di per sé, sufficiente per ritenere sussistenti i presupposti indicati dall'art. 131 *bis* c.p., l'esclusione della punibilità non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto (*Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non applicabile l'istituto in questione, in quanto, nonostante la concessione delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati da parte del giudice di primo grado, la Corte territoriale aveva applicato la pena detentiva in misura di gran lunga superiore al minimo edittale*).

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 30 gennaio 2017 – 1 marzo 2017 n. 10044, Pres. Nappi, Rel. Morelli.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

Falsa attestazione a pubblico ufficiale – Pluralità di dichiarazioni – Impossibilità di accertare l'identità del dichiarante – Irrilevanza.

Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, aver detto il vero.

[Sez. V sent. 17 febbraio 2017 – 15 marzo 2017 n. 12606, Pres. Settembre, Rel. Settembre.](#)

Falso per induzione – Tentativo – Atti rilevanti.

In tema di tentativo di falso per induzione solo gli atti del pubblico ufficiale possono assurgere ad elemento del reato tentato e non già il mero inganno, che è un elemento meramente prodromico che può, eventualmente, integrare un autonomo reato ma non rappresenta un elemento del tentativo di falso del pubblico ufficiale

[Sez. VI Pen., Sent. n. 10875 del 23 novembre 2016 Ud. \(dep. 6 marzo 2017\), Pres. Ippolito, Rel. Mogini, imp. \(omissis\), P.G. \(concl. parz. conf\).](#)

Peculato – Dipendente di Poste Italiane S.p.A. - Attività di bancoposta - Qualifica soggettiva – Persona incaricata di pubblico servizio.

Il dipendente di Poste Italiane S.p.a. che svolga attività di bancoposta afferente alla raccolta di risparmio postale riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio.

[Sez. II, sent. 3 febbraio-14 marzo 2017, n. 12312, Pres. Fumu, Rel. Pazzi.](#)

Rapina - Circostanze aggravanti - Riunione di più persone - Sussistenza - Condizioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

Nel delitto di rapina impropria non sussiste la circostanza aggravante del numero delle persone riunite quando uno dei correi del delitto di furto, sorpreso dalla forza pubblica subito dopo aver consumato il reato, opponga resistenza nel tentativo di sottrarsi all'arresto dopo che il complice, alla vista della forza pubblica, sia riuscito a darsi alla fuga.

C. Leggi speciali.

[Sez. I sent. 2 marzo 2016 – 7 marzo 2017 n. 11038, Pres. Vecchio, Rel. Di Giuro.](#)

Reato di cui all'art. 5 L. 645/1952 – Natura – Elemento costitutivo.

La fattispecie di cui all'art. 5 della cd. legge Scelba si configura quale reato di pericolo concreto: alla luce degli interventi della Corte Costituzionale deve ritenersi che le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista non sono vietate in sé, attesa la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma solo se possono determinare il pericolo di ricostruzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute, e quindi se attentano alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi.

[Sez. III, sentenza 18 gennaio – 10 marzo 2017 n. 11568 – Pres. Fiale – Rel. Amoresano.](#)

Reati edilizi – Ordine di sospensione dei lavori edilizi abusivi ex art. 27 DPR. 380/2001 – Art. 44 DPR. 380/2001 - Sussistenza del reato.

In tema di reati edilizi, la contravvenzione consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di immediata sospensione adottata, ex art. 27 Dpr. 380/2001, è configurabile anche nel caso in cui l'attività edilizia, oggetto dell'ordinanza di sospensione, non necessiti del previo rilascio del permesso di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

costruire, in quanto la norma sanzionatoria mira a punire il comportamento di chiunque contrasti l'intervento cautelare della P.A.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 11959 del 15 febbraio 2017 Ud. \(dep. 13 marzo 2017\), Pres. Ippolito, Rel. Tronci, imp. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Trattamento dati personali - Oscuramento generalità e dati identificativi dell'interessato nel

In tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all'art. 52, comma primo, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere fondata su "motivi legittimi", che, alla luce delle indicazioni rese dalle linee guida dettate dal Garante della privacy in data 2 dicembre 2010, devono riferirsi alla particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento quali "dati sensibili", ovvero alla "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio".

D. Diritto processuale.

[Sez. II, sent. 21 febbraio-15 marzo 2017, n. 12418, Pres. Fiandanese, Rel. Pazzi.](#)

Appello - In genere - Differimento d'ufficio dell'udienza - Omessa notifica al difensore non presente del relativo avviso - Nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, l'omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza - disposto d'ufficio, per motivi estranei alla dinamica processuale - determina, ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p. la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa (*Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver notificato al difensore dell'imputata un avviso riportante una*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

determinata data di celebrazione dell'udienza camerale – nella quale veniva nominato un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. per assenza del difensore di fiducia – aveva poi rinviato il giudizio ad altra data per impedimento del relatore senza provvedere alla comunicazione all'avvocato della data della successiva udienza, che veniva celebrata ancora una volta in sua assenza).

Sez. IV, sent. 14 febbraio 2017 – 10 marzo 2017, n. 11799, Pres. Ciampi, Rel. Serrao.

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico - Art. 275, comma 3-bis c.p.p. – Art. 275-bis c.p.p. — adeguatezza della misura – obbligo di motivazione.

In tema di misure cautelari personali, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (ormai limitata, a seguito delle molte declaratorie di illegittimità costituzionale, agli artt. 270, 270 bis e 416 bis c.p.), il giudice deve sempre motivare esplicitamente sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; diversamente l'ordinanza applicativa della misura deve considerarsi carente di un profilo essenziale della motivazione.

Sez. I, sent. 12 febbraio-6 marzo 2017, n. 10771, Pres. Di Tomassi, Rel. Cetonze.

Cassazione penale - Questioni rilevabili d'ufficio, ex art. 609, comma 2, c.p.p. - Rilevabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. - Condizioni e limiti - Fattispecie.

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità. In tali casi, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p., la sussistenza delle condizioni di applicabilità di tale istituto, laddove la relativa richiesta non poteva essere proposta nel giudizio di merito, perché precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015, pur dovendosi limitare, attesa la natura del



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

giudizio di legittimità, a un vaglio di astratta compatibilità della fattispecie concreta con i requisiti e i criteri indicati dall'art. 131-*bis* c.p., sulla base di una verifica fondata sulla motivazione del provvedimento impugnato e sulle emergenze processuali (*Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile la devoluzione richiesta dalla difesa in merito all'applicazione della causa di non punibilità, rilevando che al momento della celebrazione del giudizio di merito era già in vigore la previsione normativa dell'art. 131bis c.p.*).

Sez. IV, sent. 3 novembre 2016 – 14 marzo 2017, n. 12175, Pres. Blaiotta, Rel. Dovere.

Condanna generica al risarcimento del danno – ambito di accertamento della sentenza del giudice penale – potenzialità lesiva del fatto dannoso – probabile esistenza di un nesso di causalità tra il fatto e il pregiudizio – giudizio civile di liquidazione – possibile esclusione di un danno eziologicamente riconducibile al fatto illecito.

Con riferimento alla condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza del giudice penale dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, che essa non implica alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questa e il pregiudizio lamentato, restando salva nel giudizio civile di liquidazione del "quantum" la possibilità di escludere l'esistenza di un danno eziologicamente riconducibile al fatto illecito.

Sez. V sent. 20 dicembre 2016 – 15 marzo 2017 n. 12599, Pres. Lapalorcia, Rel. Caputo.

Correlazione tra imputazione contestata e sentenza – Mutamento del fatto – Nozione.

Secondo l'insegnamento delle SS: UU. in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

[Sez. III, sentenza 21 febbraio – 15 marzo 2017 n. 12387 – Pres. Fiale – Rel. Ramacci](#)

Decisioni sugli effetti civili – Art. 578 c.p.p. – Estinzione del reato per prescrizione – Art. 129 c.p.p.

Il Giudice dell'appello, il quale dichiara estinto per prescrizione il reato per cui in primo grado è intervenuta condanna, rispetta comunque l'obbligo di decidere sull'impugnazione agli effetti civili anche quando, pur riferendosi alla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, ex art. 129 c. 2 c.p.p., abbia, nella sostanza, esaminato compiutamente i motivi di impugnazione, compiendo un esauriente apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato.

[Sez. IV, sent. 10 febbraio 2017 – 10 marzo 2017, n. 11789, Pres. Ciampi, Rel. Pavich.](#)

Decreto di archiviazione emesso *de plano* - mancato avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta – nullità – ragioni – violazione del principio del contraddittorio – termine per impugnare – quindici giorni – decorrenza – momento di effettiva conoscenza del provvedimento – onere della prova – sul Pubblico Ministero che ha emesso la richiesta di archiviazione – sussistenza – sulla persona offesa ricorrente – esclusione – mero onere di allegazione.

Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione nullo - perché emesso in violazione del principio del contraddittorio per omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

richiesta - è di quindici giorni, che decorrono dal momento in cui la persona offesa ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. L'onere probatorio su tale ultima circostanza – che la persona offesa è meramente tenuta ad allegare - grava sul Pubblico Ministero che si assume abbia omesso la notifica della richiesta di archiviazione, il quale dovrà dedurre e provare che essa sia stata invece compiutamente effettuata, non potendo essere posta a carico della persona offesa la prova di un fatto negativo (non avere avuto conoscenza dell'atto).

[Sez. II, sent. 2 febbraio-1 marzo 2017, n. 10076, Pres. Davigo, Rel. Pazzi.](#)

Difensore - Difensore di fiducia - Nomina eseguita da un prossimo congiunto nell'interesse dell'indagato "in vinculis", ex art. 96, comma 3, c.p.p. - Facoltà esercitabile anche nel caso di persone latitanti - Esclusione - Ragioni.

La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.p., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica.

[Sez. V sent. 17 gennaio 2017 – 13 marzo 2017 n. 11999, Pres. Palla, Rel. Fidanzia.](#)

Divieto di secondo giudizio – Sentenza non ancora irrevocabile – Improcedibilità.

Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente, anche se non sfociato in una sentenza irrevocabile, nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità

[Sez. IV, sent. 3 novembre 2016 – 14 marzo 2017, n. 12175, Pres. Blaiotta, Rel. Dovere.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

Giudizio di appello – riforma di sentenza assolutoria – obbligo rafforzato di motivazione – esplicitazione delle specifiche ragioni delle conclusioni difformi.

Il giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria è tenuto a fornire una motivazione di tipo rafforzato. Egli è dunque nell'impossibilità di limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte.

[Sez. V sent. 30 novembre 2016 – 15 marzo 2017 n. 12613, Pres. Bruno, Rel. Riccardi.](#)

Giudizio avanti il Giudice di Pace- Ordinanza che rileva la connessione con procedimento pendente avanti il Tribunale – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice di pace, fuori dai casi previsti dalla legge, dispone la riunione del procedimento con altro di competenza del tribunale, trattandosi di provvedimento in ordine al quale non è previsto alcun tipo di gravame e non potendo essere qualificato come abnorme, in quanto non risulta avulso dall'ordinamento processuale e non determina alcuna stasi processuale che sia rimediabile solo attraverso il ricorso per cassazione

[Sez. VI Pen., Sent. n. 10539 del 10 febbraio 2017 Ud. \(dep. 3 marzo 2017\), Pres. Conti, Rel. Bassi, imp. \(omissis\), P.G. \(concl. conf.\).](#)

Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Abnormità numero di motivi di gravame - Genericità.

Assume carattere di genericità del ricorso per cassazione la sua articolazione in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi d'imputazione e i medesimi punti e questioni oggetto della decisione, così da rendere confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio della Corte.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

[Sez. III, sentenza 2 febbraio – 10 marzo 2017 n. 11573 – Pres. Savani – Rel. Ramacci.](#)

Incompatibilità del Giudice – Art. 34 c.p.p. – Onere tempestiva deduzione – Effetti.

L'esistenza di una delle cause di incompatibilità, ex art. 34 c.p.p., allorché non rilevata dal Giudice con dichiarazione di astensione né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non solo non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 178 c. 1 lett. a) c.p.p. ma non integra neppure una nullità relativa.

[Sez. III, sentenza 27 ottobre 2016 – 3 marzo 2017 n. 10516 – Pres. Carcano – Rel. Aceto.](#)

Misure cautelari – Art. 274 lett. c) c.p.p. – Concetto di attualità delle esigenze - Requisiti.

Per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o commettere i gravi reati indicati dall'art. 274 lett. c) c.p.p. ma è necessario ipotizzare anche la certezza o, comunque, l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: “se si presenta l'occasione sicuramente o molto probabilmente la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto” ma dovrà seguire la diversa impostazione: “siccome è certo o, comunque, altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o, comunque, con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere.

[Sez. V sent. 18 gennaio 2017 – 15 marzo 2017 n. 12618, Pres. Vessichelli, Rel. Caputo.](#)

Misure cautelari – Art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. – Concetto di attualità delle esigenze – Criteri valutativi.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

L'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie: la relativa prognosi comporta, in particolare, la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per cui si procede, individuando elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento dell'adozione della misura

[Sez. III, sentenza 27 ottobre 2016 – 3 marzo 2017 n. 10516 – Pres. Carcano – Rel. Aceto.](#)

Misure cautelari – Art. 311 c.p.p. – Ricorso per Cassazione – Limiti.

La denuncia dell'omessa o inadeguata valutazione, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal Tribunale del Riesame, è compatibile con il ricorso per Cassazione, ex art. 311 c.p.p. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte, presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo sufficiente, in assenza dell'illustrata condizione, nemmeno l'allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione.

[Sez. II, sent. 13 gennaio-10 marzo 2017, n. 11864, Pres. Cammino, Rel. Aielli.](#)

Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure - In genere - Custodia cautelare in carcere - Soggetto indagato del delitto di associazione di tipo mafioso - Presunzione relativa di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

pericolosità sociale - Sussistenza - Condizioni per il suo superamento - Prova dell'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale - Necessità - Fattispecie.

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, c.p.p. e 416-*bis*, c.p., può essere superata quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (*Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insuperata la presunzione relativa citata, avendo il ricorrente fondato la propria doglianza sul mero decorso del tempo*).

[Sez. II, sent. 14 dicembre 2016-14 marzo 2017, n. 12298, Pres. Cammino, Rel. Recchione.](#)

Nullità nel processo penale - In genere - Proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine previsto dall'art. 415-*bis* c.p.p - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Deducibilità - Conseguenze - Interesse ad eccepire.

La proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di venti giorni, previsto dall'art. 415-*bis* c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, ove tempestivamente dedotta, determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consecutivi che da esso dipendono. Per la configurabilità dell'interesse ad eccepire la suddetta nullità è sufficiente la semplice possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un diritto o di un altro interesse giuridico del destinatario.

[Sez. II, sent. 21 febbraio-15 marzo 2017, n. 12416, Pres. Fiandanese, Rel. Pazzi.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

Oblazione - Contravvenzione - Estinzione - Reato per il quale non è consentita l'oblazione - Possibile riqualificazione del fatto in un reato oblabile - Richiesta di riqualificazione del fatto da parte dell'imputato e contestuale istanza di oblazione - Necessità - Mancato assolvimento del predetto onere - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione – né quella ordinaria di cui all'art. 162 c.p., né quella speciale di cui all'art. 162-bis c.p. – l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato oblabile, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio *ex art. 521 c.p.p.*, con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (*Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che nessuna violazione del diritto di difesa o di uguaglianza potesse essere ipotizzata, in quanto il pregiudizio della facoltà di accedere all'oblazione derivava non tanto da una scorretta iniziativa del Pubblico Ministero o da un'imprevista riqualificazione dell'organo giudicante, ma dal mancato assolvimento da parte della difesa dell'onere di sollecitare la riqualificazione e di avanzare nel contempo istanza per l'ammissione all'oblazione*).

[Sez. I, sentenza 28 febbraio – 10 marzo 2017 n. 12387 – Pres. Cortese – Rel. Rocchi.](#)

Ordine di esecuzione – Art. 656 c.p.p. – Notifica – Irreperibilità del condannato.

L'art. 656 c. 5 c.p.p., prescrivendo che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione siano notificati al condannato e al suo difensore, non detta alcuna regola derogatoria della disciplina generale sulle notificazioni, imponendo, conseguentemente, quando ne ricorra la circostanza, che la notificazione avvenga con il rito degli irreperibili. Da ciò ne deriva che, una volta che si sia proceduto alla notificazione con il predetto rito, decorre il termine per la presentazione delle istanze per la concessione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

delle misure alternative, scaduto il quale il P.M. deve immediatamente revocare il decreto di sospensione.

Sez. V sent. 19 gennaio 2017 – 1 marzo 2017 n. 10050, Pres. Nappi, Rel. Scarlini.

Patteggiamento – Ricorso per cassazione per mancato proscioglimento ex art. 131 bis c.p. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata

Sez. I, sentenza 28 febbraio – 10 marzo 2017 n. 12387 – Pres. Cortese – Rel. Aprile.

Richiesta di archiviazione – Art. 408 c.p.p. – Richiesta di essere informato da parte della persona offesa – Formalità.

La richiesta di essere informato, in caso di archiviazione, può essere proposta, in difetto della previsione di alcuna formalità da parte dell'art. 408 c. 2 c.p.p., in forma scritta utilizzando una modalità che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che pervenga al P.M. destinatario, prima della decisione del GIP sulla richiesta di archiviazione.

Sez. IV, sent. 14 febbraio 2017 – 10 marzo 2017, n. 11797, Pres. Ciampi, Rel. Serrao.

Ricorso per cassazione – rinuncia del ricorrente – conseguenze – inammissibilità – condanna alle spese – condanna alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende – ragioni – tenore letterale dell'art. 616 c.p.p. – causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi alla colpa del ricorrente.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto il tenore letterale dell'art. 616 c.p.p., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione "se il ricorso è dichiarato inammissibile", non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. La rinuncia, del resto, integra una causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente.

[Sez. III, sentenza 13 dicembre 2016 – 8 marzo 2017 n. 11049 – Pres. Fiale – Rel. Di Nicola.](#)

Ricorso per Cassazione – Sottoscrizione dei motivi – Art. 613 c.p.p. – Difensore non iscritto nell'albo speciale – Conversione dell'impugnazione – Inammissibilità.

La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., l'inammissibilità del ricorso per Cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello, erroneamente proposto dalla parte, a nulla rilevando che, successivamente, sia subentrato altro difensore, in possesso del titolo abilitativo richiesto.

[Sez. IV, sent. 3 novembre 2016 – 14 marzo 2017, n. 12175, Pres. Blaiotta, Rel. Dovere.](#)

Ricorso per cassazione – violazione dell'iter logico-processuale di cui all'art. 238-bis c.p.p. – motivo di ricorso proprio – vizio motivazionale.

In tema di ricorso per cassazione, la diversione dall'iter logico-processuale tratteggiato dall'art. 238-bis c.p.p. influisce sulla razionalità della decisione, lasciando in campo un vizio motivazionale censurabile ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p. La violazione di norme processuali non implicante la nullità o l'inutilizzabilità è infatti suscettibile di dare vita ad un vizio motivazionale, ove si tratti di norme che concorrono a delineare quei criteri di razionalità della decisione il cui rispetto è essenziale affinché la pronuncia di condanna sia rispettosa del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio". Ciò



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

non perché si tratti di vizio ontologicamente “altro” rispetto alla violazione di legge (esso è certamente una violazione della legge) ma per la scelta del legislatore concretizzatasi attraverso la declinazione, nell'art. 606 c.p.p., di distinti motivi di impugnazione, i quali sebbene prevedano un vizio di violazione di legge, contemplano, con piena autonomia, il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.

[Sez. V sent. 1 dicembre 2016 – 13 marzo 2017 n. 12011, Pres. Fumo, Rel. Scordamaglia.](#)

Sospensione dei termine feriali – Rinuncia effettuata in sede di convalida – Non estensione alla fase dell’impugnazione.

La rinuncia della sospensione feriale dei termini processuali esplicitata dal difensore d’ufficio dell’imputato in sede di celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo non estende automaticamente la propria efficacia ai termini per proporre impugnazione

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 1 febbraio 2017 – 10 marzo 2017 n. 11891, Pres. Cortese, rel. Talerico.](#)

Affidamento in prova in casi speciali – Attualità dello stato di tossicodipendenza – Rilevanza della cd. dipendenza psichica.

Nella valutazione delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, l’attualità dello stato di tossicodipendenza, con conseguente necessità di un idoneo programma di recupero, deve essere apprezzata anche in riferimento alla sola dipendenza psichica, non potendo essere sufficiente, per l’esclusione del requisito, il fatto che l’interessato non assuma più sostanze stupefacenti da un



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

determinato periodo se permane l'esigenza di un mantenimento terapeutico e di un supporto psicologico

[Sez. I, sent. 18 gennaio-2 marzo 2017, n. 10469, Pres. Cortese, Rel. Bonito.](#)

Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva - Incidenza dello stato di tossicodipendenza, ex art. 671, comma 1, c.p.p. - Fattispecie.

La previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenza ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, contenuta nell'art. 671, comma primo, c.p.p., non ha introdotto nell'ordinamento una presunzione "*iuris tantum*" circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla; nondimeno, tale condizione di tossicodipendenza costituisce sicuramente un indice rivelatore, che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (*Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse censurabile, essendo stato del tutto omesso ogni apprezzamento del provato e documentato stato di tossicodipendenza dell'istante, stato personale, quest'ultimo, presente in costanza della consumazione dei reati giudicati con le sentenze dedotte*).

[Sez. I sent. 17 novembre 2016 – 9 marzo 2017 n. 11249, Pres. Cortese, Rel. Magi.](#)

Art. 35 bis IV Ord. Pen. – Modalità di presentazione del reclamo nell'interesse dell'Amministrazione Penitenziaria.

L'atto di impugnazione di cui all'art. 35 bis comma 4 ord. Pen., ove sia rivolto alla tutela dell'interesse dell'Amministrazione Penitenziaria, va proposto con l'osservanza delle norme processuali di cui agli articoli 100 e 573 c.p.p. e dunque risulta inammissibile – ai sensi dell'art. 591 co. 1 lett. a) c.p.p. – se redatto personalmente da un funzionario dell'amministrazione, dovendo trovare applicazione la norma



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

di cui all'art. 1 del R.D. n. 1611 del 1933 che attribuisce alla Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni statali

[Sez. I, sent. 25 novembre 2016-2 marzo 2017, n. 10461, Pres. Cortese, Rel. Cetonze.](#)

Carceri e sistema penitenziario - Regime penitenziario - Reclami - Reclamo al Tribunale di Sorveglianza, ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen. - Ammissibilità del ricorso diretto per Cassazione - Esclusione - Eventuale proposizione del ricorso - Applicazione del principio di conservazione dell'impugnazione, ex art. 568, comma 5, c.p.p. - Fattispecie.

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., ma non il ricorso diretto per cassazione che, se proposto dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in L. n. 10 del 2014), va qualificato come reclamo e trasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell'impugnazione espresso nell'art. 568, comma quinto, c.p.p. (*Sulla base della cornice ermeneutica descritta, la Corte ha ritenuto illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo, davanti al quale il reclamo era stato correttamente proposto, riqualificava l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti alla Corte medesima*).

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I sent. 1 febbraio 2017 – 10 marzo 2017 n. 11885, Pres. Cortese, Rel. Talerico.](#)

Pericolosità sociale – Requisito dell'attualità – Rilevanza dello stato di detenzione – Valutazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

In tema di misure di prevenzione, la pericolosità sociale del proposto deve essere attuale e, quindi, sussistente al momento della relativa decisione, con la conseguenza che la detenzione, per un congruo lasso di tempo, impone particolare attenzione nella valutazione degli indici sintomatici della sua persistenza, in quanto pur non essendo incompatibile con il protrarsi della pericolosità non ne implica *eo ipso* la persistenza. D'altro canto anche la presunzione di perdurante pericolosità ammissibile per gli appartenenti alle associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Gianfranco Bangone: ***LA PROVA REGINA. DNA FORENSE E CELEBRI DELITTI ITALIANI*** Codice Edizioni

Francesca Del Vecchio: ***IL DANNO ALLA VITTIMA DEL REATO E I SUOI RIMEDI*** Cedam

Roberto R. Kostoris (a cura di): ***MANUALE DI PROCEDURA PENALE EUROPEA*** III edizione Giuffrè



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

Vito Mormando, Filippo Bottalico: ***LE FALSITA' IN ATTI. La tutela penale della documentalità nel sistema dei reati contro la fede pubblica*** Cacucci

Paolo Moscarini : ***LINEAMENTI DEL SISTEMA ISTRUTTORIO PENALE*** Giappichelli

Francesca Ruggeri (a cura di): ***PROCESSO PENALE E REGOLE EUROPEE: ATTI, DIRITTI, SOGGETTI E DECISIONI*** Giappichelli

Sandra Sicurella: ***DA QUEL GIORNO MIA MADRE HA SMESSO DI CANTARE*** Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario: ***CASO "TARICCO" – DIALOGO TRA CORTI O PRELUDIO DI UN CONFLITTO?*** (Camera Penale di Napoli)

Napoli, giovedì 16 marzo 2017 ore 11.30, sede della Camera Penale di Napoli – Palazzo di Giustizia

Incontro di studio: ***LA TURCHIA A UN PASSO DALL'EUROPA TRA REPRESSIONE E VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI*** (Camera Penale di Monza)

Monza, giovedì 16 marzo 2017 ore 14, Cinema Capitol, via Pennati 10



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

Evento: ***La Camera Penale di Nola istituisce l'Albo PENALISTI D'ONORE*** (Camera Penale di Nola)

Nola, venerdì 17 marzo 2017 ore 15, Museo Storico Archeologico

Evento: ***Presentazione della campagna di raccolta di firme per la separazione delle carriere*** (UCPI)

Salerno, sabato 18 marzo 2017 ore 11.30, Teatro Verdi, Piazza Matteo Luciani

Convegno: ***LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI criticità e prospettive di riforma*** (Camera Penale di Pescara – Camera Penale di Chieti)

Pescara, giovedì 23 marzo 2017 ore 15, Palazzo di Giustizia

Convegno: ***IL "LAVORO SPORCO" DEL DIRITTO PENALE*** (Camera Penale Trevigiana "Guido Sorbara")

Treviso, venerdì 24 marzo 2017 ore 9, Teatro Comunale "Mario Del Monaco"

Convegno: ***IL PRINCIPIO DI LEGALITA': LEGISLATIVO O GIRISPRUDENZIALE*** (Camera Penale di Trapani)

Trapani, venerdì 24 marzo 2017 ore 16, Palazzo di Giustizia Aula Giovanni Falcone

Incontro di studio: ***LA RESPOSABILITA' PENALE AI TEMPI DEI SOCIAL NETWORK*** (Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta – Sezione di Cuneo)

Cuneo, lunedì 27 marzo 2017 ore 14.30, Università degli Studi, sede di Cuneo, Aula Magna



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

Convegno: **“L’HOMME ARME”: l’uomo indagato / imputato e le indagini difensive** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Chioggia (VE), giovedì 30 marzo 2017 ore 15, Auditorium San Nicolò, Calle San Nicolò

Congresso: **LA “MATERIA PENALE” TRA DIRITTO NAZIONALE ED EUROPEO**
(Association Internationale de Droit Penal – Camera Penale di Modena)

Modena, giovedì 30 marzo – 1 aprile 2017, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -
Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano 3

Seminario del ciclo “Processo penale e regole europee – Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali: **I NUOVI DIRITTI DELLA PERSONA ACCUSATA**

Pavia, giovedì 30 marzo 2017 ore 21, Collegio Ghisleri Aula Magna, Piazza Ghisleri 5

Evento: **SPES CONTRA SPEM Liberi dentro** (Camera Penale di Siena e Montepulciano)

Siena, venerdì 31 marzo 2017 ore 14, Aula Magna di Giurisprudenza, via Pier Andrea Mattioli 10

Incontro di studio: **GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE A CONFRONTO** (Camera Penale di Pescara)

Pescara, venerdì 7 aprile 2017 ore 14.30, Palazzo di Giustizia

Incontro di studio: **IL “CARCERE DURO” TRA PIZZINI E DIRITTI** (Camera Penale di Novara)

Novara, venerdì 7 aprile 2017 ore 15, Sala dell’Ordine degli Avvocati, via Azario 15



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 22 – 15 marzo 2017

Seminario del ciclo “Processo penale e regole europee – Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali: ***IL RUOLO DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE: DA SOGGETTO DEBOLE E PROTAGONISTA?***

Pavia, lunedì 10 aprile 2017 ore 21, Collegio Ghisleri Aula Magna, Piazza Ghisleri 5

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – VI incontro: ***La prospettiva nomofilattica delle decisioni della Cassazione, in particolare delle Sezioni Unite. L'incrocio fra la giurisprudenza di legittimità e la legalità costituzionale*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 12 aprile 2017 ore 16, Sede UCPI, via Lentasio 7

Incontro di studio: ***IL PROCESSO MEDIATICO a 34 anni dal caso Tortora*** (Camera Penale di Novara)

Novara, giovedì 13 aprile 2017 ore 17, Piccolo Coccia, Piazza Martiri della Libertà 2

Seminario del ciclo “Lo statuto costituzionale e convenzionale della confisca”: ***LA_CONFISCA IN EUROPA***

Milano, venerdì 28 aprile 2017 ore 12.30, Università Bocconi, Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa”, Aula 4 via Rontgen

Seminario del ciclo “Processo penale e regole europee – Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali: ***LIMITI AL CONTRADDITTORIO E GIUSTO PROCESSO***

Pavia, martedì 2 maggio 2017 ore 21, Collegio Ghisleri Aula Magna, Piazza Ghisleri 5